

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2816

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BECCHETTI, SENALDI, NUCCI MAURO, PERUGINI, QUIETI,
MEMMI, FRANCHI ROBERTO, MELELEO, SAVIO**

Presentata il 18 aprile 1985

Istituzione di un corso universitario biennale di specializzazione
per consulenti del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei consulenti del lavoro è stata innovativamente disciplinata da due importanti provvedimenti. Il primo è costituito dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, concernente il suo nuovo ordinamento professionale che, nel rappresentare un indubbio rilevante miglioramento nei confronti della precedente normativa, risalente al 1964, ha delineato, in maniera inequivoca e precisa, i contorni di questa professione che sta acquistando sempre più spazio e peso nella realtà socio-economica nazionale.

Si osserva, peraltro, che la legislazione sociale del lavoro è in continuo sviluppo e in dinamica evoluzione a causa di interventi legislativi che ne modificano continuamente i contorni e creano innumerevoli adempimenti in ordine al trattamento economico e normativo, assistenziale e previdenziale dei lavoratori subordinati.

Inoltre moltissime imprese di media e piccola grandezza, non avendo la possibilità nè ritenendo economicamente utile istituire appositi Uffici per l'esecuzione dei numerosi adempimenti imposti, si avvalgono del consulente del lavoro.

Pertanto la figura dello specialista assume a una importanza tale, anche in termini di responsabilità professionale, da indurre recentemente il legislatore — con legge n. 689 del 1981 — a considerarlo responsabile degli adempimenti a carico dell'Azienda.

Inoltre la legge n. 12 del 1979 già citata, ha risolutamente effettuato la piena equiparazione dell'attività del consulente del lavoro a quella che forma oggetto delle libere professioni intellettuali, sia ampliandone il contenuto delle competenze identificate in tutti gli adempimenti previsti per l'amministrazione del personale e collegando, al loro svolgimento, una

esclusiva configurazione professionale, anche se in concorso con quella di altre categorie professionali; sia istituendo un apposito esame di Stato, al termine di un biennio di praticantato, con contestuale elevazione del titolo di studio richiesto per il relativo accesso.

Ma, mentre sono in corso in via amministrativa, iniziative volte a rendere operante la nuova struttura dell'ordinamento, un nuovo e tanto atteso compito è stato attribuito alla categoria, con un secondo provvedimento che ne ha notevolmente ampliata la sfera di attribuzioni professionali. Mi riferisco all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981 n. 739, che, confermando la validità e l'avanzamento della categoria, ha riconosciuto, dopo un lungo dibattito nelle competenti sedi ministeriali e nella commissione dei trenta, ai consulenti del lavoro il diritto di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti davanti alle commissioni tributarie. La norma citata, nel portare modifiche perfettive al contenzioso tributario e nel riformulare l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, ha espressamente compresi i consulenti del lavoro tra i professionisti che possono assistere e rappresentare la parte in giudizio. Invero, il compito riconosciuto alla categoria dei consulenti del lavoro poteva essere dedotto dalla interpretazione logica del terzo comma dell'articolo 30 già citato. Infatti, nel detto comma la professione, pur non menzionata espressamente in quelle indicate, poteva farsi rientrare nel numero delle « altre professioni tecniche » nelle quali gli iscritti agli albi sono abilitati alla assistenza e rappresentanza nei procedimenti tributari.

Dovevasi partire dall'esatta individuazione del significato da dare a tale espressione. Al riguardo va osservato che, in mancanza di una qualificazione normativa « *ad hoc* », l'accezione del termine « tecnica » non può che ricavarsi da altre fonti. Parrebbe agevole far riferimento ad un significato scolastico del termine, in guisa da ricondurvi tutte quelle profes-

sioni il cui titolo di studio abilitante rientri nell'ambito di quella che suol dirsi appunto « istruzione tecnica ». Tuttavia, per tale interpretazione non poteva validamente optarsi, atteso che il testo della norma in esame, letteralmente inteso, non lasciava dubbi che tutte le professioni espressamente menzionate dovevano ritenersi tecniche, altrimenti non si sarebbe usato, per indicare in via generale quelle non citate, l'espressione « altre ». Parimenti, doveva escludersi il ricorso ad un canone di interpretazione metagiuridico, quale il riferimento alla conoscenza o alla perizia di tecniche in senso lato (tecnica contabile), risultando in tal modo eterogenea in ogni caso la categorie degli avvocati e dei procuratori.

Esigenze di omogeneità della fattispecie da interpretare inducevano, pertanto, ad attribuire all'espressione « di altre professioni tecniche » un significato che si riallacciasse a quanto formava oggetto della disposizione citata: sono, — e non possono considerarsi altrimenti — professioni tecniche quelle in cui gli iscritti negli albi hanno idoneità — per titolo di studio abilitante e oggetto dell'attività professionale, — a svolgere le attività di assistenza e rappresentanza tributaria. Sicchè non si poteva porre in dubbio che i consulenti del lavoro avessero questi requisiti.

Infatti, tenendo presente in particolare il nuovo assetto che a tale professione intellettuale ha dato la legge 11 gennaio 1979, n. 12, per l'iscrizione all'albo in cui si richiedono, oltre il possesso di un titolo di studio a livello di laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali e scienze politiche o di diploma di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali, un praticantato biennale ed un esame di abilitazione vertente, tra l'altro, anche sul diritto tributario, si poteva giustamente sostenere che si tratta di ben di più di quanto già richiesto per buona parte delle professioni menzionate espressamente nel citato terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972.

Quanto all'attività di competenza del consulente del lavoro, se è vero che essa ha di regola per oggetto l'amministrazione del personale dipendente delle aziende a mente dell'articolo 2, primo comma, legge n. 12 del 1977, è altrettanto vero che il successivo secondo comma del detto articolo ne estende l'ambito sino a ricomprenderne ogni altra attività connessa o conseguente a quella innanzi citata ed in tale previsione, possono ben farsi rientrare le controversie tributarie; tanto più se si considera la funzione del sostituto di imposta che la legge demanda ai datori di lavoro e, per essi, ai consulenti del lavoro, quando li assoggetta all'obbl-

go di operare le ritenute d'acconto dell'IRPEF sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

In questa cornice appare evidente e chiara la necessità di permettere al consulente di utilizzare strumenti di lavoro sempre più affinati e che lo mettano al riparo il più possibile da responsabilità in ordine all'applicazione delle disposizioni legislative.

A questo fine tende pertanto la proposta di legge in oggetto relativa all'istituzione di un corso biennale di specializzazione a livello universitario per l'insegnamento delle materie di pertinenza del consulente del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso le università degli studi un corso di specializzazione per la professione di consulente del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

ART. 2.

Il corso si articola in due anni di insegnamento. L'ordinamento didattico è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La frequenza a detto corso è obbligatoria.

ART. 3.

Al corso possono partecipare tutti coloro che siano iscritti all'albo di cui all'articolo 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al titolo di studio.

ART. 4.

Il corso si conclude con un esame finale sulle materie oggetto d'insegnamento e con il rilascio di un attestato di diploma di « perito del lavoro ».